

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
EUROOPA KONTROLLIKODA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
EUROPEAN COURT OF AUDITORS
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA



CORTE DEI CONTI EUROPEA
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
EUROPOS AUDITO RŪMAI

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
IL-QORTI EWROPEA TA' L-AWDITURI
EUROPESE REKENKAMER
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SCC000507IT02.doc

Decisione n. 14-2009 che modifica la decisione n. 12-2005 della Corte relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Corte

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il proprio regolamento interno¹, e segnatamente l'articolo 30,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², e in particolare gli articoli 143, paragrafo 2, e 144, paragrafo 1,

vista la decisione n. 12-2005 della Corte del 10 marzo 2005 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Corte dei conti,

considerando che, a seguito della riorganizzazione del gruppo CEAD e dei servizi della Presidenza, la definizione di Direttore del servizio per le Relazioni esterne deve essere sostituita da quella di Direttore del servizio "Sostegno all'audit e comunicazione",

DECIDE:

Articolo 1

Le note a piè di pagina 7 e 8 dell'articolo 5 della decisione n. 12-2005 della Corte vengono modificate come segue:

"Domande di accesso

Le domande di accesso a un documento sono presentate in forma scritta⁷, su supporto cartaceo o elettronico, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE⁸ e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire alla Corte di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

¹ GU L 18 del 20.1.2005, pag.1.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag.1.

⁷ Indirizzate alla Corte dei conti europea, Direttore **del servizio "Sostegno all'audit e comunicazione"**, 12 rue Alcide De Gasperi, L - 1615 Lussemburgo. (+352) 43 93 42, E-mail: euraud@eca.europa.eu.

⁸ Attualmente: **bulgaro**, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, **rumeno**, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese.

Articolo 2

L'articolo 6 della decisione n. 12-2005 è così modificato:

"Esame delle domande iniziali

- 1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate dal Direttore **del servizio "Sostegno all'audit e comunicazione"**, il quale invia al richiedente un avviso di ricevimento, esamina la domanda e decide in merito al seguito da dare alla stessa.*
- 2. A seconda dell'oggetto della domanda, il Direttore **del servizio "Sostegno all'audit e comunicazione"** informa e, se necessario, consulta il Membro interessato, il Segretario generale, il Servizio giuridico o il responsabile della protezione dei dati prima di decidere se il documento richiesto debba essere divulgato.*
- 3. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, la Corte concede l'accesso al documento e lo fornisce ai sensi dell'articolo 9 oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente sul suo diritto di chiedere alla Corte, ai sensi dell'articolo 7, di riesaminare la sua decisione.*
- 4. In caso di domande relative a documenti voluminosi o a un numero elevato di documenti, la Corte può contattare il richiedente in maniera informale per cercare di trovare una soluzione adeguata. In tali casi, il termine di cui al paragrafo 3 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia preventivamente informato mediante comunicazione motivata."*

Articolo 3

L'articolo 9 della decisione n. 12-2005 è così modificato:

"Accesso a seguito di una domanda

- 1. Il richiedente può consultare i documenti cui la Corte ha concesso l'accesso presso la sede della Corte dei conti a Lussemburgo oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica. Nel primo caso, la data e l'ora della consultazione vengono concordate tra il richiedente ed il Direttore **del servizio "Sostegno all'audit e comunicazione"**.*

2. *Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica sono gratuiti.*
3. *Se un documento è già stato divulgato, la Corte può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenerlo.*
4. *I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo) tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente. La Corte non è tenuta a creare un nuovo documento o a raccogliere informazioni su richiesta del richiedente."*

Articolo 4

Ogni riferimento alla decisione n. 12-2005 che compaia all'interno di altre decisioni deve essere inteso secondo le modalità sopra citate.

Articolo 5

Spetta al segretariato generale della Corte di consolidare la decisione n. 12-2005 così modificata.

Articolo 6

Le modifiche apportate alla decisione n. 12-2005 entrano in vigore con effetto immediato.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 febbraio 2009.

Per la Corte dei conti

Vítor CALDEIRA
Presidente